

Oggetto: Parere in merito all'attribuzione della Vita Nominale per opere rilevanti o strategiche appartenenti rispettivamente alla Classe d'uso III e IV del Decreto 14.01.2008. (Rif. prot. int. n. 11)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la nota prot. n. NP.2010.0011245 del 10 settembre 2010, con la quale la Struttura tecnica competente in materia sismica del Servizio Tecnico Bacino Reno, ha chiesto di potersi avvalere delle competenze specialistiche presenti nel Comitato Tecnico Scientifico (CTS), al fine di chiarire dubbi interpretativi sul tema in oggetto;

Esaminato il testo della nota;

Sentiti gli esiti istruttori dei componenti il Nucleo tecnico (Ing. Alessandro Amadori, Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni);

Premesso

Con la nota sopra citata è pervenuto al CTS un quesito inerente l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 con il quale si chiede di fornire un parere in merito alla corretta attribuzione della Vita nominale minima per le opere rilevanti e strategiche.

Considerato

Il CTS, con riferimento al quesito posto, conviene sulla necessità di una interpretazione univoca, da condividere da parte di tutte le Strutture tecniche competenti in materia sismica, e osserva quanto di seguito riportato.

Il punto 2.4.1 delle NTC 2008 stabilisce che *“La Vita nominale di un'opera strutturale V_N è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata”* e riporta, nella Tab. 2.4.I, la Vita nominale V_N dei diversi tipi di opere.

La circolare 2 febbraio 2009, n. 617 al punto C2.4.1 precisa le finalità della individuazione della V_N , chiarendo che: *“La Vita nominale (V_N) di una costruzione, così come definita al § 2.4.1 delle NTC, è la durata alla quale deve farsi espresso riferimento in sede progettuale, con riferimento alla durabilità delle costruzioni, nel dimensionare le strutture ed i particolari costruttivi, nella scelta dei*

materiali e delle eventuali applicazioni e delle misure protettive per garantire il mantenimento della resistenza e della funzionalità.”.

Sempre al punto C2.4.1 la circolare precisa che *“Con riferimento alla tabella 2.4.I si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 il carattere strategico di un’opera o la sua rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, sono definiti dalla Classe d’uso.”* Anche da tale frase emerge quindi che la "Vita nominale" di una costruzione o opera non ha una connessione diretta con il suo carattere strategico o rilevante.

Inoltre, al punto C2.4.2 la circolare ribadisce che: *“Per quanto riguarda le classi d’uso III e IV, definizioni più dettagliate sono contenute nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 con il quale sono stati fra l’altro, definiti, per quanto di competenza statale, gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (quindi compresi nella classe IV in quanto costruzioni con importanti funzioni pubbliche o strategiche, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità); ancora il predetto decreto, sempre nell’ambito di competenza statale, ha definito gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (e, quindi, comprese nella classe III, in quanto costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi)”.*

Per ciò che riguarda, invece, la rilevanza o l’importanza delle opere ai fini del rischio sismico, la norma si riferisce allo stesso concetto espresso dal coefficiente di protezione sismica I dei D.M. del 1986 e 1996, diventato fattore di importanza nell’Ordinanza 3274/2003 e nel D.M. del 14/9/2005. La più puntuale identificazione delle circostanze in cui la protezione sismica va elevata attraverso la Classe d’uso è quindi stata demandata, oltre che al citato Decreto della Protezione Civile, che ha riguardato le competenze dello Stato, anche ad appositi provvedimenti delle Regioni, per le loro competenze.

In sostanza la tabella 2.4.I è una sintesi di casistiche mirate alla individuazione della durabilità, quindi alla definizione di V_N , per le diverse tipologie di opere Tuttavia, nella stessa Tab. 2.4.I delle NTC 2008 nel “tipo di costruzione 3”, vengono individuate le *“Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica”.*

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) all’unanimità

è del parere

che non vi sia una relazione diretta tra la *“Vita nominale”* di un’opera e la *“Classe d’uso”* di una costruzione in quanto le NTC 2008 le definiscono per il soddisfacimento di requisiti di natura diversa che la costruzione deve possedere.

La lettura comparata tra la seconda e la terza riga della tabella 2.4.I, suggerisce di riferire le due qualificazioni “grandi dimensioni” e “importanza strategica” a “ponti, opere infrastrutturali e dighe” essendo le “opere ordinarie” e le “grandi opere” già di per sé distinte. Sebbene le congiunzioni usate nella riga 2 e nella riga 3 creino una sovrapposizione degli insiemi ivi definiti, cautelativamente si ritiene opportuno dare priorità alla riga 3 e quindi assegnare obbligatoriamente una $V_N \geq 100$ anni esclusivamente a: “grandi opere”, “ponti di grandi dimensioni o di importanza strategica”, “opere infrastrutturali di grandi dimensioni o di importanza strategica” e “dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica”. Ne consegue, ad esempio, che ad opere ordinarie (dal punto di vista dimensionale e tipologico), pur se in Classe III o IV, possa essere assegnata una $V_N = 50$ anni.

Si ritiene comunque opportuno che la Regione rivolga un quesito specifico al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico
(Prof. Ing. Vincenzo Petrini)

